



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
58	18-01-2021

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
9	17-01-2021

Settore:

AMBIENTE E COMMERCIO

Responsabile del Settore:

CUZZILLA ROBERTO

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI TECNICI ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE
-----------------	--

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PERTE DI TECNICI ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

Il sottoscritto **ing. Roberto Cuzzilla** in qualità di Responsabile del Settore "Ambiente-Commercio-Manutenzione edifici scolastici-Patrimonio" del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 29.12.2020 con il quale sono state affidate all'ing. Roberto Cuzzilla le funzioni gestionale ex art. 107 del D.lvo 267/200 e l'incarico di responsabile del Settore "Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio" del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all' art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE

- con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 06.04.2020 è stato approvato il D.U.P. 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 06.04.2020 è stato approvato il bilancio 2020;

PREMESSO CHE

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (come modificato dalla L.R. 08.08.2018 n.28), approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, hanno dato la possibilità di Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata;

con circolare della Giunta Regionale della Campania settore lavori pubblici-opere pubbliche prot. 526782 del 09/07/2012 assunta al protocollo generale in data 12.07.2012 al n. 8766 è stato comunicato il trasferimento delle competenze al Comune di Santa Maria a Vico a far data 25.07.2012

a seguito della richiesta da parte del Comune di Santa Maria a Vico, con Delibera di Giunta Regionale n. 246/2019 è stata accolta l'istanza di ampliamento delle funzioni della commissione, trasferendo anche le attività e le funzioni di competenza del Genio Civile di Caserta, che riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a 10.5 metri.

VISTO il vigente "**Regolamento per il funzionamento della Commissione Sismica Comunale**" approvato con delibera di C.C. n. 75 del 30.12.2020;

EVIDENZIATO CHE

con la modifica del Regolamento Regionale n. 4/2010 avvenuto con la pubblicazione in B.U.R.C. del Regolamento n.9/2020 del 27.07.2020, si configurano n. 4 attività oggetto di procedura sismica:

- a) Autorizzazione sismica di cui all'Allegato A del Regolamento n. 9/2020 e per tutte le opere che non rientrano tra quelle previste al punto b) successivo, che richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, e considerate rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e relative all'art.4 comma 1 lettere c), d) e e) della Legge Regionale n.9/1983;
- b) Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con la modalità di cui all'art. 2 comma 10 della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori (individuati dall'art. 94 bis comma 1 lettera b);
- c) Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis comma 1 lettera c) (come definito nell'Allegato B del Regolamento Regionale n. 9/2020);
- d) Deposito sismico (da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità – Zona 3).

in accordo al Regolamento n.9/2020 la commissione istituita con le modalità indicate negli articoli successivi avrà il compito di realizzare i relativi controlli sulle pratiche oggetto di autorizzazione sismica (art.6 lettera a) e sulla progettazione in accordo all'art. 4 del Regolamento Regionale n.9/2020 (art. 6 lettere b, c, d). Detti controlli saranno effettuati sul 6% delle pratiche presentate in virtù di un sorteggio da parte dell'ufficio competente con le modalità indicate nell'art.4 del Regolamento prima richiamato.

CONSIDERATO che il termine di cui al Decreto Sindacale di nomina della precedente commissione risulta scaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina, ai sensi del comma 3 dell'art.4 bis della legge regionale n.9/83 come modificato dalla L.R. 08.08.2018 n.28, di una nuova Commissione per lo svolgimento delle richiamate funzioni in materia sismica;

RITENUTO per tanto di dover procedere alla costituzione di un elenco di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della "Commissione sismica comunale" di cui all'art.4 bis della Legge Regionale n.9/83;

VISTO il "Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ;

2021 /58 del 18-01-2021

VISTI:

Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

L'art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

DI APPROVARE l'avviso per la costituzione dell'elenco dei tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della commissione sismica comunale ex art. 4/bis l.r. 9/83 e ss. mm. e ii..

DI PUBBLICARE per quindici giorni consecutivi l'Avviso Pubblico di che trattasi all'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale dell'Ente, nonché nell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito medesimo;

DI TRASMETTERE l'Avviso Pubblico di che trattasi, ai fini della relativa pubblicazione, agli ordini/albi professionali seguenti:

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta;
- Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta;
- Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta;
- Ordine dei Geologi della Campania;

DI DARE ATTO CHE con successiva propria determinazione dirigenziale saranno approvati gli elenchi di soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica per la successiva nomina con decreto sindacale;

DI NOMINARE il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla Responsabile Unico del Procedimento;

DI DARE ATTO:

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016, sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore

Ing. Roberto Cuzzilla

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 18-01-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PERTE DI TECNICI ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
- tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta
Settore Urbanistica - Cimiteri

AVVISO

COMMISSIONE SISMICA COMUNALE Elenco tecnici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nominato con Decreto Sindacale n. 30 del 29-12-2020

RICHIAMATO il vigente **“Regolamento per il funzionamento della Commissione Sismica Comunale”** approvato con delibera di C.C. n. 75 del 30.12.2020;

VISTO Le linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (come modificato dalla L.R. 08.08.2018 n.28), approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”

VISTO:

che con circolare della Giunta Regionale della Campania settore lavori pubblici-opere pubbliche prot. 526782 del 09/07/2012 assunta al protocollo generale in data 12.07.2012 al n. 8766 è stato comunicato il definitivo trasferimento delle competenze al Comune di Santa Maria a Vico a far data 25.07.2012

che a seguito della richiesta da parte del Comune di Santa Maria a Vico, con Delibera di Giunta Regionale n. 246/2019 è stata accolta l’istanza di ampliamento delle funzioni della commissione, trasferendo anche le attività e le funzioni di competenza del Genio Civile di Caserta, che riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a 10.5 metri.

EVIDENZIATO che con la legge regionale n. 28 del 08.08.2018 è stato modificato l’art. 4-bis rubricato **“Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni”** della legge regionale n. 9 del 07.01.1983 ad oggetto : **Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”** modificando la composizione della commissione come appresso:

Art 4-bis comma 2:

L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una più commissioni competenti in materia formate cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici o. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.

CONSIDERATO che la Commissione Sismica non è più in carica a far data dal 21 Settembre 2020 per compimento del mandato elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale,

AVVISA

che l’Amministrazione Comunale intende predisporre l’elenco di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l’autorizzazione sismica in conformità all’ art. 4 bis della Legge Regionale

n. 9/1983, come modificato dall'art. 1 comma 50 della legge regionale n. 28 del 08.08.2018 pubblicata sul BURC n. 57 del 08.08.2018;

Al riguardo si invitano i tecnici interessati, compresi quelli già inseriti nell'originario elenco allorquando ancora interessati, ad essere inseriti nell'elenco a formulare apposita istanza in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “ **Istanza di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della Commissione sismica comunale**”, a mezzo raccomandata o corriere o con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo di questo Comune, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.02.2021**, informando che, oltre questo termine, le istanze non verranno prese in considerazione.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. Curriculum professionale**, debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio (diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento universitario-diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura- iscritti al collegio dei geometri e all' Ordine dei geologi, numero Iscrizione all'Ordine professionale, indicando la relativa data) valutabili, secondo la previsione del presente avviso, nonché tutti quelli che il professionista riterrà utili dichiarare comprovanti l'esperienza in collaudi sismici.
- 2. Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal professionista:
 - di non essere in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 ⁽¹⁾ del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii;
 - di non aver riportato, nell'espletamento di attività di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal servizio o dall'Ordine professionale;

Alla dichiarazione di cui al **punto 2** dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità.

RICORDA

che la Commissione, ex art. 4/bis, comma 2, della L.R. n. 9/83 così come novellato, è formata da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici o. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

INFORMA

- giusto l'art. 4/bis, comma 2, della L.R. n. 9/83 come modificato dall'art. 1 comma 50 della legge regionale n. 28 del 08.08.2018 che la Commissione in parola è nominata con decreto sindacale i cui componenti saranno scelti nell'ambito dell'aggiornato elenco;
- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Cuzzilla, Responsabile del Settore Urbanistica – Cimiteri.

Il presente avviso è pubblicato presso:

- l'Albo pretorio on line del Comune di Santa Maria a Vico per 15 (quindici) giorni consecutivi.
- Sulla Home page del sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/>

Copia dell'avviso pubblico verrà trasmesso all'Ordine professionale degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Caserta, al Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta e all'Ordine dei geologi della Campania per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Roberto Cuzzilla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

NOTA (1)

D.Lgs N. 50/2016
Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro")

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.